Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 10 febbraio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale del 4 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1961, registro n. 35 Esercito, foglio n. 324

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CASTELLARIN Isidoro di Vittorio da San Lorenzo d'Arzene, distretto militare Udine, classe 1918, sergente, 185° reggimento artiglieria paracadutisti, 3° gruppo, divisione « Folgore ». — Capo pezzo controcarri postato in posizione avanzata, veniva di notte improvvisamente attaccato insieme ai suoi uomini, da una grossa pattuglia nemica che a colpi di baionetta lo feriva gravemente e uccideva due serventi. Sebbene estenuato dal dolore, reagiva fulmineamente e, galvanizzando coll'esempio del suo eroismo i pochi serventi superstiti, riusciva a respingere l'avversario con lancio di bom-

be a mano ed a colpi di pugnale, infliggendogli gravi perdite. La sua immediata ed efficace azione permetteva alle altre unità schierate d intervenire tempestivamente e di sventare un massiccio attacco di reparti corazzati nemici ». — El Alamein (A. S.) 3-4 settembre 1942.

PANETTIERI Vitangelo fu Domenico da Altamura (Bari), sottotenente fanteria complemento, 13° reggimento fanteria « Pinerolo », III battaglione, 12ª compagnia (*Alla memoria*). — « Comandante di plotone mitraglieri, durante un cruento combattimento contro soverchianti forze nemiche non esitava a prendere posizione in zona scoperta e fortemente battuta per sostenere più efficacemente, col fuoco delle proprie armi, i reparti impegnati. Accortosi che una delle armi aveva interrotto il fuoco perchè tutti i serventi erano stati messi fuori combattimento si portava egli stesso sul posto e, impugnata l'arma, riapriva il fuoco contro il nemico incalzante. arrecandogli gravi perdite. Colpito al petto da una raffica di mitragliatrice, cadeva sull'arma, offrendo la sua vita in olocausto alla Patria ». — Meritza (Grecia), 11 febbraio 1943.

PAOLI Luciano di Gastone da Montevarchi (Arezzo), classe 1921, sottotenente di fanteria complemento, 46° battaglione bersaglieri motorizzato, 2ª compagnia (*Alla memoria*). — Comandante di plotone bersaglieri motociclisti, saputo che il proprio battaglione aveva avuto l'ordine di svolgere un'importante azione, rinunciava volontariamente alla licenza matrimoniale già concessagli per partecipare all'azione stessa. Durante il movimento per raggiungere la località stabilita, la colonna del battaglione, mentre percorreva un tratto di strada a mezza costa, veniva improvvisamente attaccata da forti formazioni di ribelli che le infliggevano gravi perdite. Noncurante del micidiale fuoco nemico, alla testa del proprio plotone, pur già decimato, si lanciava all'assalto, riuscendo, dopo aspra lotta, a respingere l'avversario e ad occupare la scarpata sovrastante la strada. Proseguiva poi la azione verso il culmine della collina, snidando i nuclei nemici con lancio di bombe a mano e violenti corpo a corpo, finchè una raffica di mitragliatrice arrestava per sempre il suo eroico slancio ». — Arza di Sotto (Albania), 2 luglio 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

BERTOLLA Amleto di Carlo da Torino, classe 1916, sottotenente fanteria complemento, 79° reggimento fanteria - III battaglione. — « Comandante di plotone mitraglieri, in rinforzo ad una compagnia fucilieri avanzata, in più giorni di aspri e sanguinosi combattimenti dava costante prova di grande serenità ed ardimento. In un momento particolarmente difficile, in cui preponderanti forze nemiche stavano travolgendo la nostra posizione, d'iniziativa, malgrado le gravi perdite subite, spostava le proprie armi su posizione allo scoperto riuscendo, con precise e violente raffiche, a contenere l'avversario. La sua azione consentiva ad un reparto di rincalzo di sferrare il contrassalto e di riconquistare la posizione stessa ». — Tavolato sud-est di Tereschowo - Don (Fr. Russo), 14-18 dicembre 1942.

PICCONE Riccardo di Francesco, classe 1916, D.M. Savona, tenente fanteria, s.p.e., 36° reggimento fanteria motorizzato « Pistoia » - 10ª compagnia. — « Comandante di compagnia fucilieri di un battaglione in secondo scaglione, ricevuto l'ordine di eliminare elementi nemici infiltratisi nelle posizioni avanzate, riusciva a contenere dapprima l'avversario che tentava di dilagare e, dopo aspra lotta, a ricacciarlo. Costretto a ripiegare per il cedimento di reparti contigui, schierava la compagnia in una posizione retrostante e, benchè ferito, opponeva dura resistenza all'irruenza nemica, consentendo così ai reparti in secondo scaglione di sferrare un violento contrattacco che conseguiva pieno successo ». — Tebaya - Palenoya (Tunisia), 5 aprile 1943.

TAMBURRINO Carmine fu Antonio da S. Apollinare (Frosinone), classe 1898, carabiniere a piedi richiamato, Legione Carabinieri Lazio (*Alla memoria*). — « Noncurante del rischio cui si esponeva, si offriva volontario per compiere una pericolosa ricognizione tendente ad assumere notizie sulle truppe tedesche che, dopo l'armistizio, avevano circondato la caserma, entro la quale egli si trovava con numerosi altri commilitoni. Avvistato mentre stava scavalcando il muro di cinta dell'edificio, veniva colpito a morte da una raffica di mitragliatrice. Fulgido esempio di dedizione al dovere e di ardimento ». — Colleferro (Roma), 10 settembre 1943.

(738)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1802.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « Urologia » e « Anestesiologia ».

Art. 107, relativo alla Scuola di specializzazione in Radiologia medica e Radioterapia, il primo comma è sostituito dai seguenti commi:

« La Scuola ha la durata di tre anni.

L'iscrizione alla Scuola è limitata, per ogni anno accademico, a n. 15 allievi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. 1803.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successive;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 89, relativo al biennio propedeutico all'Ingegneria, in seno alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, è soppresso.

Gli articoli da 109 a 114, relativi all'ordinamento della Facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 109. — La Facoltà di ingegneria conferisce, dopo un corso di cinque anni, le seguenti lauree:

1) Ingegneria civile (Sezione edile, idraulica, trasporti);
2) Ingegneria meccanica;
3) Ingegneria elettrotecnica;
4) Ingegneria chimica;
5) Ingegneria mineraria;
6) Ingegneria elettronica;
7) Ingegneria nucleare.

Titolo di ammissione alla Facoltà di ingegneria è il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica.

Art. 110. — Nel primo anno di corso saranno impartiti i seguenti insegnamenti comuni per tutti i tipi di laurea:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno.

Per essere iscritto al secondo corso lo studente dovrà avere superato due almeno tra i quattro seguenti esami:

Analisi matematica I;
Geometria I;
Fisica I;
Chimica.

Nel secondo anno di corso saranno impartiti i seguenti insegnamenti comuni per tutti i tipi di laurea:

1) Analisi matematica II;
2) Meccanica razionale;
3) Fisica II;

e inoltre due altri insegnamenti diversi per i singoli tipi di laurea che verranno inclusi, con l'annotazione secondo anno negli elenchi delle materie relativo ai corsi di laurea stessi di cui all'art. 111.

Per essere iscritti al terzo anno di corso gli studenti dovranno avere superato tutti gli esami relativi ai sopracitati insegnamenti del primo e secondo anno obbligatori per tutti i tipi di laurea, nonchè quello relativo all'insegnamento sostitutivo della geometria (II) ai termini dell'art. 2 del decreto presidenziale 31 gennaio 1960, n. 53.

Art. 111. — Gli insegnamenti tenuti per i singoli corsi di laurea oltre a quelli già elencati come comuni a tutti i corsi stessi durante il primo e il secondo anno si distinguono in:

(a) obbligatori sul piano nazionale, come da tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;
(b) obbligatori sul piano di Facoltà;
(c) a scelta per gruppi da parte degli studenti.

Gli insegnamenti stessi sono qui sotto elencati secondo la classificazione predetta per ogni tipo di laurea.

Laurea in Ingegneria civile
(Sezione edile, idraulica, trasporti)

(b) Disegno II (sostitutivo della Geometria II);

2° anno:
(b) Litologia e geologia;
(a) Scienza delle costruzioni;
(a) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
(a) Fisica tecnica;
(a) Elettrotecnica;
(a) Idraulica;
(a) Tecnologia dei materiali e Chimica applicata;
(a) Tecnica delle costruzioni;
(a) Architettura tecnica;
(a) Topografia;

Sezione edili:
(a) Architettura e composizione architettonica;
(b) Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti;
(b) Principi di diritto;
(b) Fondamenti di economia ed estimo;
(b) Impianti tecnici civili;
(b) Tecnica urbanistica;
(c) - Gruppo I:
Edilizia sociale;
Consolidamento dei monumenti;
(c) - Gruppo II:
Costruzioni idrauliche;
Costruzioni di ponti;
(c) - Gruppo III:
Costruzione di ponti;
Costruzioni speciali;
(c) - Gruppo IV:
Tecnica ed economia dei trasporti;
Costruzioni di ponti;

Sezione idraulica:
(a) Costruzioni idrauliche;
(b) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
(b) Principi di diritto;
(b) Fondamenti di economia ed estimo;
(b) Impianti speciali idraulici;
(b) Tecnica ed economia dei trasporti;
(c) - Gruppo I:
Macchine e controlli idraulici;
Aerodinamica;

(c) - Gruppo II:
Meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
Estrazione e trasporto degli idrocarburi;
(c) - Gruppo III:
Costruzioni di ponti;
Costruzioni speciali;
(c) - Gruppo IV:
Costruzione di ponti;
Tecnica urbanistica;

Sezione trasporti:
(a) Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti;
(b) Costruzioni idrauliche;
(b) Principi di diritto;
(b) Fondamenti di economia ed estimo;
(b) Tecnica ed economia dei trasporti;
(b) Costruzione di ponti;
(c) - Gruppo I:
Trazione elettrica;
Impianti speciali idraulici;
(c) - Gruppo II:
Analisi statistica;
Tecnica della circolazione e segnalamenti.

Laurea in Ingegneria meccanica

2° *anno*:
(b) Disegno II;
(a) Geometria II (semestrale);
(a) Scienza delle costruzioni;
(a) Meccanica applicata alle macchine;
(a) Fisica tecnica;
(a) Idraulica;
(a) Chimica applicata;
(a) Elettrotecnica;
(a) Macchine I;
(a) Costruzioni di macchine;
(a) Tecnologia meccanica;
(a) Impianti meccanici;
(a) Aerodinamica;
(b) Misure meccaniche e collaudi;
(b) Macchine II;
(b) Progetti di macchine;
(b) Macchine utensili;
(b) Servocomandi e regolazione;
(b) Economia ed organizzazione aziendale;
(c) - Gruppo I:
Costruzioni aeronautiche;
Costruzione di motori;
(c) - Gruppo II:
Costruzioni aeronautiche;
Tecnica ed economia dei trasporti;
(c) - Gruppo III:
Costruzione di motori;
Costruzioni automobilistiche;
(c) - Gruppo IV:
Fabbricati e costruzioni industriali;
Impianti speciali meccanici;
(c) - Gruppo V:
Analisi statistica;
Organizzazione tecnica di officina;
(c) - Gruppo VI:
Costruzioni automobilistiche;
Tecnica ed economia dei trasporti;
(c) - Gruppo VII:
Costruzione di motori;
Costruzione di macchine termiche;
(c) - Gruppo VIII:
Trasmissione del calore;
Impianti speciali termici;
(c) - Gruppo IX:
Tecnica ed economia dei trasporti;
Trazione elettrica.

Laurea in Ingegneria elettrotecnica

2° *anno*:
(b) Disegno II;
(a) Geometria II (semestrale);
(a) Scienza delle costruzioni;
(a) Meccanica applicata alle macchine;
(a) Fisica tecnica;
(a) Elettrotecnica I;
(a) Idraulica;
(a) Misure elettriche;
(a) Macchine;
(a) Macchine elettriche;
(a) Impianti elettrici I;
(a) Elettronica applicata;
(b) Complementi di matematica;
(b) Analisi statistica;
(b) Elettrotecnica II;
(b) Impianti elettrici II;
(b) Controlli automatici (1° semestre del corso per elettronici);
(b) Tecnologie elettriche;
(b) Economia ed organizzazione aziendale;
(c) - Gruppo I:
Tecnica ed economia dei trasporti;
Trazione elettrica (semestrale);
(c) - Gruppo II:
Calcolo delle macchine elettriche;
Costruzioni elettromeccaniche (semestrale);
(c) - Gruppo III:
Impianti speciali idraulici (2° semestre corso per idraulici);
Centrali elettriche.

Laurea in Ingegneria chimica

2° *anno*:
(a) Chimica organica;
(b) Disegno II;
(a) Scienza delle costruzioni;
(a) Meccanica applicata alle macchine;
(a) Fisica tecnica;
(a) Elettrotecnica;
(a) Chimica fisica;
(a) Chimica applicata;
(a) Macchine;
(a) Principi di ingegneria chimica;
(a) Chimica industriale I;
(a) Impianti chimici I;
(b) Strumentazione chimica e analisi strumentale;
(b) Idraulica;
(b) Impianti chimici II;
(b) Chimica industriale II;
(b) Chimica e tecnologie dei prodotti ceramici;
(b) Economia ed organizzazione aziendale;
(b) Analisi statistica;
(c) - Gruppo I:
Industria del petrolio e petrolchimica;
Tecnologie chimiche speciali;

(c) - Gruppo II:
Forni industriali e tecnologie delle alte temperature;
Metallurgia elettrochimica.

Laurea in Ingegneria mineraria

2° *anno*:
(b) Mineralogia;
(a) Geometria II (semestrale);
(a) Chimica applicata;
(a) Scienza delle costruzioni;
(a) Meccanica applicata alle macchine;
(a) Fisica tecnica;
(a) Elettrotecnica;
(a) Macchine;
(a) Arte mineraria;
(a) Topografia;
(a) Geologia;
(a) Giacimenti minerari;
(b) Petrografia;
(b) Fabbricati e costruzioni industriali;
(b) Geofisica mineraria;
(b) Idraulica;
(b) Estrazione e trasporto degli idrocarburi;
(b) Meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
(b) Economia ed organizzazione aziendale;
(c) - Gruppo I:
Impianti minerari;
Tecnologie minerarie;
(c) - Gruppo II:
Tecnica delle costruzioni;
Tecnica ed economia dei trasporti.

Laurea in Ingegneria elettronica

2° *anno*:
(b) Disegno II;
(a) Geometria II (semestrale);
(a) Scienza delle costruzioni;
(a) Meccanica delle macchine e macchine;
(a) Fisica tecnica;
(a) Elettrotecnica I;
(a) Campi elettromagnetici e circuiti;
(a) Misure elettriche;
(a) Comunicazioni elettriche;
(a) Elettronica applicata;
(a) Controlli automatici;
(b) Impianti elettrici;
(b) Complementi di matematica;
(b) Analisi statistica;
(b) Complementi di fisica;
(b) Elettrotecnica II;
(a) Radiotecnica;
(b) Tecnologie elettriche (2° semestre del corso per elettronici);
(b) Economia ed organizzazione aziendale;
(c) - Gruppo I:
Comunicazioni elettriche sul filo;
Impianti speciali radio;
(c) - Gruppo II:
Calcolatrici elettroniche;
Programmazione;
(c) - Gruppo III:
Reattori nucleari;
Impianti nucleari.

Laurea in Ingegneria nucleare

2° *anno*:
(b) Disegno II (sostitutivo della Geometria II);
(a) Fisica atomica;
(a) Scienza delle costruzioni;
(a) Meccanica delle macchine;
(a) Fisica tecnica;
(a) Elettrotecnica;
(a) Fisica atomica);
(a) Macchine;
(a) Fisica nucleare;
(a) Elettronica nucleare;
(a) Fisica del reattore nucleare;
(a) Impianti nucleari;
(b) Complementi di matematiche;
(b) Controlli automatici;
(b) Elettrotecnica II;
(b) Misure delle radiazioni e protezioni;
(b) Misure elettriche (semestrale);
(b) Analisi statistica (semestrale);
(b) Termotecnica del reattore;
(b) Economia ed organizzazione aziendale;
Gruppo I:
Calcolo elettronico;
Cicli del combustibile;
Cinetica del reattore e controllo e sicurezza;
Gruppo II:
Meccanica statistica;
Tecnologia dei materiali nucleari;
Impianti chimici nucleari.

Art. 112. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del quinquennio obbligatori sia sul piano nazionale (a) che sul piano di Facoltà (b) prescritti per il corso di laurea cui è inscritto nonchè gli insegnamenti del gruppo (c) da lui prescelto nell'ambito di quelli stabiliti per lo stesso corso di laurea.

Art. 113. — La Facoltà annualmente stabilirà ed indicherà, con apposito manifesto, il piano di studi specificando i gruppi di insegnamenti di tipo (c) che saranno tenuti. Nello stesso manifesto saranno elencate le precedenze di esami ad iscrizione e di esami ad esami che dovranno essere osservate.

Art. 114. — L'esame di laurea consiste nella discussione o di un progetto o di una ricerca tecnica svolti dal candidato. Le modalità per la assegnazione e lo svolgimento del progetto e della ricerca vengono fissate dal Consiglio di Facoltà.

La Commissione di laurea, esaminato il progetto o la relazione della ricerca presentata dal candidato, delibera sulla ammissibilità alla discussione orale.

Dopo l'art. 234, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione di un corso annuale di perfezionamento sui metodi elettronici di calcolo.

Corso di perfezionamento
sui metodi elettronici di calcolo

Art. 235. — Presso la Facoltà di ingegneria è costituito un corso annuale di perfezionamento sui metodi elettronici di calcolo.

Art. 236. — Il direttore del corso è nominato dal Consiglio di Facoltà e si intende confermato anno per anno

salvo contrario provvedimento. Egli propone alla Facoltà che delibera gli insegnanti a cui saranno affidati i vari insegnamenti.

Art. 237. — Possono essere iscritti al corso i laureati in Ingegneria, in Fisica, in Matematica, in Matematica e Fisica e tutti coloro che siano provvisti di un titolo di studio italiano o estero che a giudizio insindacabile del Consiglio di Facoltà sia ritenuto a quelle lauree equipollente unicamente ai fini di una utile frequenza del corso. All'inizio dell'anno accademico sarà fissato il numero degli allievi ammissibili a termine dell'art. 140 ove le domande di iscrizione fossero in numero superiore a quello fissato sarà fatta una graduatoria dei richiedenti sulla base della valutazione dei titoli e dei risultati di un colloquio cui i richiedenti stessi dovranno sottoporsi atto a stabilire il loro stato di preparazione. La Commissione di fronte a cui dovrà essere sostenuto il colloquio sarà nominata dal direttore del corso.

Art. 238. — Gli insegnamenti del corso vertiranno sulle seguenti materie:

1) Complementi di matematica;
2) Calcolo numerico;
3) Elementi della teoria delle informazioni;
4) Componenti di calcolatrici elettroniche;
5) Programmazione;
6) Calcolatori numerici e analogici.

Tali insegnamenti non avranno di necessità carattere cattedratico e potranno o essere svolti in quelle diverse forme che sono consone all'indole della disciplina.

In ogni caso si richiederanno dagli allievi turni di frequenza presso le macchine calcolatrici del Centro calcoli e servomeccanismi della Facoltà.

Art. 239. — Al termine del corso gli iscritti dovranno sostenere un colloquio, completato da prove pratiche che dimostri il profitto tratto dai vari insegnamenti seguiti e la discussione di una tesi di ricerca sperimentale o teorica.

Agli iscritti che avranno superato le prove sopra elencate sarà rilasciato un attestato comprovante la frequenza e il profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 1804.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia dei SS. Primo e Feliciano con quella di Santa Maria delle Grazie, entrambe in località Vallucciole del comune di Stia (Arezzo).

N. 1804. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 16 dicembre 1959, relativo alla unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia dei SS. Primo e Feliciano con quella di Santa Maria delle Grazie, entrambe in località Vallucciole del comune di Stia (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 1805.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia della Madonna della Nova, in contrada Cesina del comune di Rocca Imperiale (Cosenza), con la parrocchia dell'Assunzione della B.M.V., in Rocca Imperiale Centro.

N. 1805. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anglona-Tursi in data 1° marzo 1960, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia della Madonna della Nova, in contrada Cesina del comune di Rocca Imperiale (Cosenza), con la parrocchia dell'Assunzione della B. M. V., in Rocca Imperiale Centro.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 1806.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Villa con la parrocchia di San Lorenzo Martire in Pizzolano, entrambe in comune di Fisciano (Salerno).

N. 1806. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960 col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 12 gennaio 1960, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Villa con la parrocchia di San Lorenzo Martire in Pizzolano, entrambe in comune di Fisciano (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1807.

Autorizzazione all'Associazione alpini, ad acquistare un appartamento, sito in Milano.

N. 1807. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini viene autorizzata ad acquistare un appartamento sito in Milano, via Marsala n. 9, da adibire a sede centrale dell'Associazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1960, n. 1808.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento sito in Bolzano.

N. 1808. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un appartamento sito in Bolzano, piazza Mazzini pf. 94/30, da adibire a sede del dipendente Gruppo provinciale di quella città.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.

Autorizzazione alla società « Mutua Assicurazioni Enti Cooperativi Italiani » (M.A.E.C.I.), con sede in Milano, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda, con la quale la Mutua Assicurazioni Enti Cooperativi Italiani (M.A.E.C.I.), con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Mutua Assicurazioni Enti Cooperativi Italiani (M.A.E.C.I.), con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, limitatamente alle assicurazioni della fedeltà, e a quelle per partecipazioni a gare e contratti di appalto.

Roma, addì 7 gennaio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(843)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.

Autorizzazione alla « Società Italiana di Assicurazioni » (già Marittima Viareggina), con sede in Roma, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami credito, cauzioni, rischi impiego, grandine, guasti macchine.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la « Società Italiana di Assicurazioni » (ex Marittima Viareggina), con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami trasporti, incendio, furti, cristalli, infortuni, responsabilità civili terzi ed auto, aeronautica, films e riassicurazione, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami credito, cauzioni, rischi impiego, grandine, guasti macchine;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Società Italiana di Assicurazioni » (già Marittima Viareggina), con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami credito, cauzioni, rischi impiego, grandine, guasti macchine.

Roma, addì 7 gennaio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(842)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 5d/33 presentato dalla Società Telefonica Tirrena (TETI), limitatamente alla nuova costituzione del distretto telefonico di Grosseto, alla sostituzione ed all'ampliamento di commutatori telefonici e alla istituzione di nuove reti telefoniche urbane.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Tirrena in data 12 febbraio 1960, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 5D/33 riguardante alcuni lavori nel distretto telefonico di Grosseto;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rendono necessari alcuni lavori nel distretto telefonico di Grosseto;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 5d/33 presentato dalla Società Telefonica Tirrena, limitatamente alla nuova costituzione del distretto telefonico di Grosseto che si suddivide nei settori di Grosseto, Arcidosso, Castiglion della Pescaia, Orbetello, Paganico, Pitigliano, Roccastrada e Scansano, alla sostituzione ed all'ampliamento di commutatori telefonici, alla istituzione delle nuove reti urbane di Braccagni (con estensione al P.T.P. di Montepescali), Marina di Grosseto, Roccalbegna, Santa Fiora, Arcidosso (con estensione al co-

mune di Castel del Piano), Porto Santo Stefano, Giglio Porto e di Manciano e l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario, nell'intesa che tutte le altre località indicate nel piano come nuovi CRU, debbano restare, anche amministrativamente, estensioni delle reti urbane esistenti.

Roma, addì 18 gennaio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(845)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 1958, concernente tra l'altro, la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Domenico Campanella, membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui trattasi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, perchè chiamato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Augusto Paroli è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Domenico Campanella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1961

Il Ministro: SULLO

(844)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1961.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Tursi (Matera) della RAI-Radiotelevisione Italiana, e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla sistemazione ed al funzionamento degli impianti medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 11 novembre 1960, con la quale la RAI Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Tursi (Matera) e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Tursi (Matera) della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

Art. 2.

Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

Art. 3.

Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro trecentocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(846)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1961.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1958 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Sondrio presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Carucci dott. Anastasio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Carmelo dott. Russo, funzionario del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Seregni geom. Enea, rappresentante del Genio civile;

Vian ing. Enrico Antonio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pisanelli per. agr. Marcello, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Marchesi Giovanni, Petrucci Dovilio, De Bernardi Fermo, Bertelli Costante, Moroni Bortolo, La Ragione Antonio e Mantone Raffaele, rappresentanti dei lavoratori;

Massera per. chim. Virgilio, Andreani Mario, Panceri Giovanni e Maspes rag. Alfredo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Segattini dott. Tullio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1961

Il Ministro: SULLO

(825)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1961.

Classificazione a comunale della strada di bonifica « Fiaschetta », in comune di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 12 ottobre 1959, n. 7/35403, con la quale il comune di Ferrara ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica denominata « Fiaschetta »;

Visto il voto n. 2465 in data 16 dicembre 1960, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dall'art. 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

E' classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Ferrara la strada di bonifica denominata « Fiaschetta », dall'innesto con la strada provinciale Ferrara-Comacchio all'innesto con la strada Gaibanella-Cona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(832)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 212, l'Amministrazione comunale di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(881)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1961, registro n. 4 Interno, foglio n. 87, l'Amministrazione comunale di Salerno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 495.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(887)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Il dott. Camillo Bulferetti, nato a Soncino (Cremona), l'11 maggio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia il 19 aprile 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(664)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1969

Si rende noto che il giorno 2 marzo 1961, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1969 alla 25ª/1969) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1969, emesse in base al decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, convertito in legge 19 febbraio 1960, n. 73, e decreto ministeriale 20 gennaio 1960.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 1° marzo 1961, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 2 febbraio 1961

Il direttore generale: GRECO

(856)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 9 febbraio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,65	621,45	621,55	621.40	621,50	621,64	621,45	621,60	621,54	621,50
$ Can.	627 —	627,10	626.50	627,30	626.15	627,12	627,25	627.10	627,15	627.25
Fr. Sv.	144.10	144,09	144.09	144.075	144,12	144.10	144.10	144,10	144.10	144.10
Kr. D.	90.02	90 —	90.03	89.99	90.04	90.02	90.01	90 —	90.02	90,02
Kr. N.	87 —	86.98	87.03	86,9875	87.04	87 —	86,995	87 —	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,35	120.32	120.36	120.32	120.30	120.36	120.36	120.35	120,36	120 35
Fol.	164.35	164.30	164.35	164.285	164.35	164,35	164,31	164.35	164.36	164.37
Fr. B.	12.43	12.45	12.446	12.4475	12.4375	12,45	12.4475	12.45	12.44	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	126.87	126.83	126.85	126.84	126.85	126.86	126.875	126.85	126.86	126.85
Lst.	1741.88	1741,60	1741,70	1741.40	1741.50	1741.92	1741.65	1741.80	1741,85	1741,80
Dm. occ.	148.97	148.95	148,96	148.95	148,95	148,96	148,96	148,90	148.96	148.96
Scell. Austr.	23,86	23,865	23,86	23,8575	23,86	23,86	23,86	23,85	23,86	23,87

Media dei titoli del 9 febbraio 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,675
Id. 3,50 % 1902	77 30
Id. 5 % 1935	108,625
Redimibile 3,50 % 1934	96 625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,35
Id. 5 % 1936	101,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,10

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101.975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102 35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102 40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103.175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103 075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1961

1 Dollaro USA	621,425
1 Dollaro canadese	627,275
1 Franco svizzero	144,087
1 Corona danese	90 —
1 Corona norvegese	86,991
1 Corona svedese	120,34
1 Fiorino olandese	164.297
1 Franco belga	12,447
1 Franco nuovo (N.F.)	126,857
1 Lira sterlina	1741 525
1 Marco germanico	148,955
1 Scellino austriaco	23,859

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pietra Ligure (Savona)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1960, registro n. 63 Lavori pubblici, foglio n. 264, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pietra Ligure (Savona).

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità allo originale, sarà depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(699)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo abbandonato del fiume Frigido, in comune di Massa Carrara.

Con decreto 7 ottobre 1960, n. 1392, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo abbandonato del fiume Frigido, in comune di Massa Carrara, segnato nel catasto dello stesso Comune alla sezione *A*, foglio n. 3, mappali 8649 e 8829, di complessivi mq. 10347, ed indicato, in tinta gialla, nella planimetria rilasciata il 21 marzo 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Massa Carrara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(594)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente un canale abbandonato in comune di Tenna (Trento).

Con decreto 31 ottobre 1960, n. 1744 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente un canale abbandonato in comune di Tenna (Trento) segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 2, mappale n. 1142, di mq. 345, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 giugno 1960, in scala 1:2880 dell'Ufficio tecnico erariale di Trento, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(490)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nella spiaggia di Taranto (località « Cagioni »).

Con decreto dal Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 5 gennaio 1961, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 40 679 sita nella spiaggia di Taranto (località « Cagioni ») riportata nel catasto del comune di Taranto al foglio n. 190, particella n. 5 (parte).

(701)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ordine mauriziano ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale Mauriziano di Aosta.

Con decreto in data 12 dicembre 1960, n. 300.7.III.4.1 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ordine Mauriziano viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale Mauriziano di Aosta.

(595)

Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad istituire un corso di specializzazione in tecnica di laboratorio di analisi presso la Scuola convitto professionale per infermiere della Croce Rossa Italiana di Parma.

Con decreto n. 300.7.II.56.3.1511 in data 26 gennaio 1961, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione la Croce Rossa Italiana viene autorizzata ad istituire presso la propria Scuola-convitto per infermiere professionali di Parma corsi annuali di specializzazione in tecnica di laboratorio di analisi riservato alle infermiere professionali.

(750)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Castel Castagna (Teramo) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Castel Castagna (Teramo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Castel Castagna (Teramo) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1961

Il direttore generale: BAFFI

(753)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Massalubrense (Napoli), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 19 gennaio 1961 del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Massalubrense (Napoli), in liquidazione coatta, il dott. Romualdo Fiore è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(751)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di funzionario di concetto

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 16 aprile 1960, n. 433, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di funzionario di concetto con la qualifica di revisore, segretario;

Visto l'art. 17 del regolamento interno per gli uffici ed il personale;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso pubblico a dieci posti di funzionario di concetto della Camera dei deputati è così costituita:

Presidente:

Bucciarelli Ducci on. dott. Brunetto, Vice presidente della Camera dei deputati.

Componenti:

Guadalupi on. avv. Mario Marino, segretario dell'Ufficio di presidenza;
Bozzi on. prof. Aldo, deputato al Parlamento;
Resta on. avv. prof. Raffaele, deputato al Parlamento;
Piermani cav. di gr. cr. avv. Coraldo, segretario generale;
Falzone gr. uff. avv. Vittorio, direttore generale dell'Ufficio processo verbale e resoconti;
Cosentino gr. uff. dott. Francesco, direttore generale delle Commissioni parlamentari.

Alla Commissione suddetta saranno aggregati funzionari direttivi qualificati per la correzione delle prove tecniche.

Esplicherà le mansioni di segretario della Commissione stessa, senza voto, il cav. uff. dott. Umberto Cirioni, vice direttore dell'Ufficio del personale.

Roma, addì 3 febbraio 1961

Il Presidente: LEONE

Il segretario generale: PIERMANI

(890)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione per il conferimento di ventotto posti vacanti nel grado di sottotenente di pubblica sicurezza, riservato ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, allegato 3° che fissa il nuovo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 28 ottobre 1959, n. 910;

Ritenuto che per i gradi di tenente e sottotenente sono stabiliti nel ruolo organico, n. 442 posti, dei quali 84 risultano attualmente vacanti;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato, debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire i predetti ottantaquattro posti disponibili, di cui ventotto nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, diciotto nel grado di tenente e trentotto nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione che si svolgerà presso la Scuola ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di Roma per il conferimento di ventotto posti vacanti nel grado di sottotenente riservati, ai sensi dell'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

A detto concorso possono partecipare i sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, siano in possesso del diploma di licenza di un istituto medio superiore, abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di « ottimo » e non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, salvi gli aumenti di legge.

Gli aspiranti, oltre al possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e di istituto, debbono essere di altezza non inferiore a m. 1,68.

I candidati saranno sottoposti a visita preliminare da apposito Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato.

Il giudizio del predetto Collegio medico è definitivo.

All'atto dell'ammissione al corso presso la Scuola ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli aspiranti allievi ufficiali saranno sottoposti nuovamente a visita medica definitiva di accertamento.

Coloro che in detta visita risulteranno dichiarati non idonei, saranno esclusi dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, debbono essere presentate al comando del reparto da cui l'interessato dipende, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il suddetto termine.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

di aver conseguito nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso la classifica di « ottimo » riferita al grado di sottufficiale;

il loro stato civile: gli ammogliati e vedovi con prole debbono indicare, altresì, il numero dei figli viventi;

i titoli posseduti ai fini della eventuale elevazione del limite massimo di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal comandante del reparto dal quale dipende l'aspirante.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Il limite di età è elevato, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente il candidato non superi i 40 anni.

Art. 5.

Gli esami del concorso consistono di due prove scritte e di una prova orale e vertono sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) diritto e procedura penale, con particolare riguardo alla polizia giudiziaria;

3) elementi di diritto civile;

4) leggi e regolamenti di pubblica sicurezza e principali leggi amministrative;

5) norme ed ordinamenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli ufficiali di pubblica sicurezza, norme amministrativo-contabili del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

6) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (disciplina, servizio interno, servizio territoriale);

7) nozioni di cultura generale (storia moderna e contemporanea);

8) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), quella orale su tutto il programma.

Saranno ammessi alle prove i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di essa. La votazione nelle prove orali non deve essere inferiore ai sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed al punto riportato nella prova orale.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 7, terzo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

I concorrenti che supereranno gli esami orali dovranno presentare al Comando del reparto da cui dipendono, entro il termine di quindici giorni dalla data della prova, a pena di decadenza, i documenti prescritti dalle disposizioni in vigore per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente decreto, saranno portati in aumento a quelli messi a concorso per esami nel grado di sottotenente in esperimento, riservato agli ufficiali di complemento delle Forze armate in possesso di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, indetto con decreto in data odierna.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare al Comando del reparto da cui dipendono, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole;

d) i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di età.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Art. 9.

I sottufficiali vincitori del concorso saranno nominati allievi ufficiali di pubblica sicurezza e con tale qualifica saranno ammessi a partecipare, presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza di Roma, all'apposito corso di istruzione, della durata di un anno, al termine del quale, se conseguiranno la idoneità negli esami finali previsti dal programma della Scuo-

la, da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'atto dell'ammissione al corso di istruzione i sottufficiali di cui al comma precedente debbono rinunziare, per tutta la durata del corso, al grado rivestito.

Gli allievi ufficiali che non conseguiranno l'idoneità al termine del corso suddetto, verranno restituiti al ruolo di provenienza.

I partecipanti al corso di istruzione che dimostreranno insufficienza dei requisiti morali, fisici e intellettuali occorrenti per ricoprire il grado di ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno, previo parere della Commissione di avanzamento, essere dimessi dal corso stesso.

Coloro che, ai sensi dei commi precedenti, cesseranno dalla qualifica di allievi ufficiali di pubblica sicurezza, verranno ripristinati nel grado precedentemente ricoperto, computandosi ad ogni effetto il periodo di frequenza della scuola.

Art. 10.

L'anzianità assoluta di nomina degli idonei a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo sarà determinata dalla data stabilita nel decreto presidenziale di nomina.

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessivamente riportata negli esami finali, al termine del corso di istruzione presso la Scuola.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 11.

Gli allievi ufficiali di pubblica sicurezza perderanno il trattamento economico già in godimento quali sottufficiali e acquisteranno diritto al sodo trattamento economico previsto per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.

Art. 12.

Il Ministro per l'interno, con decreto motivato; potrà negare l'ammissione al concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1960

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1961
Registro n. 3 Interno, foglio n. 81

(861)

Speciale concorso per titoli a diciotto posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservato ai tenenti, e gradi equipollenti, delle altre forze armate.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, allegato 3° che fissa il nuovo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 28 ottobre 1959, n. 910;

Ritenuto che per i gradi di tenente e sottotenente sono stabiliti nel ruolo organico, n. 442 posti, dei quali 84 risultano attualmente vacanti;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato, debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo stesso, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire i predetti ottantaquattro posti disponibili, di cui ventotto nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, diciotto nel grado di tenente e trentotto nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto speciale concorso per titoli a diciotto posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso possono partecipare:

i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del servizio automobilistico e specialità motorizzate dell'Esercito, dei ruoli di amministrazione e commissariato dell'Esercito;

i sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo e gradi corrispondenti della Marina militare;

i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, ruolo piloti e commissariato;

i tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto.

Detti ufficiali non devono aver superato il 28° anno di età, salvi gli aumenti di legge.

Sono esclusi gli ufficiali appartenenti a ruoli che abbiano la carriera limitata al grado di capitano.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, corredate dai relativi documenti, devono pervenire alle Prefetture delle rispettive Provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalle Prefetture.

Le domande, firmate dagli aspiranti, devono contenere: la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda devono essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, comprovante che l'aspirante non ha superato l'età di anni 28;

2) nulla osta per la partecipazione al concorso, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'attestazione che il candidato non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

3) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare e vistato dal Comando a cui il sanitario appartiene, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e d'istituto, nonchè il possesso della statura non inferiore a m. 1,68;

4) copia dello stato di servizio militare, debitamente aggiornato e con annotazione delle eventuali benemerenze belliche, (bollo da L. 200 per ciascun foglio);

5) certificato dell'autorità militare competente, in carta da bollo da L. 100, attestante le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

6) stato di famiglia, in bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua residenza. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati e dai vedovi con prole;

7) fotografia recente, a completa statura, con la firma autenticata dal comandante del reparto, con la prescritta marca da bollo da L. 200;

8) ogni altro documento, che l'aspirante riterrà di produrre nel proprio interesse, atto a comprovare il possesso dei titoli di studio, di cultura, di servizio, di carriera, di benemerenze civili e militari, nonchè l'eventuale diritto alle preferenze, in caso di parità di merito, previste dalle disposizioni in vigore.

L'iscrizioni a Facoltà universitaria deve essere comprovata da certificato attestante gli esami sostenuti con la votazione riportata.

I servizi eventualmente prestati in altre Amministrazioni statali debbono risultare dalle copie dei relativi stati di servizio, con la indicazione dei giudizi annuali di qualifica (bollo da L. 200 per ciascun foglio).

La qualità di invalido di guerra o per la lotta di liberazione deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione o dal modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero da dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali.

La qualifica di orfano di guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare da apposito certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra: quella di figlio di invalido o di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatto di guerra deve essere comprovata con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

La qualità di ex combattente, e di partigiano combattente, deve risultare, oltre che dallo stato di servizio militare, anche dalla prescritta dichiarazione integrativa, in bollo competente, attestante il periodo effettivamente prestato in reparti operanti. Le dichiarazioni non compilate nella forma prescritta non saranno ritenute valide.

Gli ex prigionieri devono comprovare tale qualità con dichiarazione, in bollo competente, da rilasciarsi dal distretto militare, attestante il periodo di prigionia ed il giudizio favorevole espresso sugli interessati, all'atto del rimpatrio, dalle apposite commissioni.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, in bollo da L. 100, da rilasciarsi dal Prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, in cui sia specificato il periodo di deportazione.

I documenti che attestano la qualità di ex combattente e le altre qualità cui sono estesi i benefici previsti per i combattenti, debbono contenere, altresì, espressa dichiarazione, da parte delle autorità competenti al rilascio, che gli interessati non si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti per l'esclusione dal diritto ai benefici predetti.

Le concessioni delle decorazioni al valor militare, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, e la qualità di ferito in combattimento, debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti o di copie debitamente autenticate da notaio.

I documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Il limite di età è elevato, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto-legge 31 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente il candidato non superi i quaranta anni.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 2, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio.

Tutti i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per altri scopi o per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione per il titolo di studio originale.

Art. 6.

I candidati saranno sottoposti a visita preliminare da apposito collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato.

Il giudizio del predetto collegio medico è definitivo.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice di cui all'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

La predetta Commissione, previo esame dei singoli titoli di ciascun candidato, formulerà la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei in base alla votazione conseguita da ciascuno di essi.

A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente decreto, saranno portati in aumento ai trentotto posti messi a concorso per esami nel grado di sottotenente in esperimento, riservato agli ufficiali di complemento delle Forze armate in possesso di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, indetto con decreto in data odierna.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione, della durata non inferiore a tre mesi, presso la Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza di Roma, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguiranno la nomina a tenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

I tenenti in esperimento, che non conseguiranno l'idoneità al termine del predetto corso, saranno restituiti alle Amministrazioni militari di provenienza.

I vincitori del concorso, prima di essere ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui sopra, verranno sottoposti a cura del comando della Scuola ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a visita medica di accertamento definitivo, al cui esito favorevole è subordinata l'ammissione al corso.

Art. 9.

L'anzianità assoluta di nomina a tenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo sarà determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a tenente di pubblica sicurezza in esperimento; l'anzianità relativa dalla graduatoria che verrà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso di istruzione svolto presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza. A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 10.

Ai tenenti assunti in via di esperimento sarà attribuito a carico del bilancio del Ministero dell'interno, il trattamento economico in godimento nel Corpo di provenienza.

Ai medesimi, allorchè saranno nominati tenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, competerà il trattamento economico continuativo previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art. 11.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto motivato e soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1960

Il Ministro: Scelba

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1961
Registro n. 3 Interno, foglio n. 82

(862)

Concorso per esami a trentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui due posti riservati ai candidati che, risultando idonei nelle prove obbligatorie, superino inoltre un esame di lingua tedesca.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, allegato 3° che fissa il nuovo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 28 ottobre 1959, n. 910;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Ritenuto che per i gradi di tenente e sottotenente sono stabiliti nel ruolo organico, n. 442 posti, dei quali 84 risultano attualmente vacanti;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato, debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire i predetti ottantaquattro posti disponibili, di cui ventotto nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, diciotto nel grado di tenente e trentotto nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso per esami a trentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui due posti riservati ai candidati che, risultando idonei nelle prove obbligatorie, superino inoltre un esame di lingua tedesca.

Al suddetto concorso possono partecipare gli ufficiali di complemento che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio di almeno sei mesi, che non abbiano superato il 28° anno di età — salvi gli aumenti di legge — che abbiano statura non inferiore a m. 1,68 e che, in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, siano appartenenti alle Armi e Corpi sottoindicati:

Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del servizio automobilistico e specialità motorizzate dell'Esercito, della Marina militare, dell'aeronautica - ruolo piloti e commissariato, della Guardia di finanza, dei servizi di Amministrazione e Commissariato dell'Esercito e del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, devono pervenire alle prefetture delle rispettive Provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle Prefetture.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali;

le eventuali condanne penali riportate;

il diploma di laurea posseduto, l'Università che lo ha rilasciato e l'anno in cui è stato conseguito;

il distretto militare di leva ed il reparto presso il quale hanno prestato il servizio da ufficiale;

il loro stato civile: gli ammogliati e vedovi con prole debbono indicare, altresì, il numero dei figli viventi;

i titoli posseduti ai fini della eventuale elevazione del limite massimo di età;

l'indicazione del domicilio o recapito;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I candidati che intendono sostenere la prova di lingua tedesca, debbono farne esplicita richiesta nell'istanza.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Il limite di età è elevato, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente il candidato non superi i 40 anni.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perveranno dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici.

Art. 6.

Un apposito collegio medico accerterà, in via preliminare, la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e di istituto degli aspiranti, nonchè il possesso della statura minima di m. 1,68.

Il giudizio della Commissione è definitivo.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto e procedura penale;
3) diritto amministrativo;
4) diritto costituzionale;
5) economia politica e diritto del lavoro;
6) leggi e regolamenti di polizia;
7) ordinamenti politico-amministrativo e militare;
8) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (di disciplina, di servizio territoriale, di servizio interno);
9) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3), quella orale su tutto il programma.

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre le prove predette, una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale consisterà in una convensazione in lingua tedesca.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere, in luogo della prova di lingua tedesca, tutte le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua. In tal caso, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i predetti saranno sottoposti a prova di esame, scritta e orale, per dare dimostrazione di avere piena conoscenza della lingua italiana.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami e sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A tal fine, i concorrenti che supereranno gli esami orali dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, entro il termine di quindici giorni dalla data della prova, a pena di decadenza, i documenti prescritti dalle disposizioni in vigore per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) due copie dello stato di servizio militare, debitamente aggiornato;
6) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai candidati coniugati e dai vedovi con prole;
7) originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
8) i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione dei limiti di età.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in esperimento, e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza in Roma della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale, ove superino i prescritti esami finali, conseguiranno la nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

I vincitori del concorso, prima di essere ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui al comma precedente, verranno sottoposti, a cura del comando della Scuola ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a visita medica definitiva di accertamento al cui esito favorevole è subordinata l'ammissione al corso.

L'Amministrazione ha facoltà di assegnare ai concorrenti, risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si renderanno disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso.

Art. 13.

L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo è determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in esperimento.

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso di istruzione svolto presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza. A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 14.

Ai sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assunti in via di esperimento, è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

Ai medesimi allorchè saranno nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, competerà il trattamento economico continuativo ed eventuale di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art. 15.

Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, potrà negare l'ammissione al concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1960

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1961
Registro n. 4 Interno, foglio n. 49

(863)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale comunale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Verbania.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 ottobre 1959 per il conferimento del posto di segretario generale comunale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Verbania;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale comunale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Verbania, nell'ordine appresso indicato:

1.	Tossi dott. Carlo	punti 89,69	su 132
2.	Soardi dott. Mario	» 85,52	»
3.	Salvati dott. Arnaldo	» 82,36	»
4.	Zuanni dott. Federico	» 81,92	»
5.	Pianigiani dott. Quintilio	» 80,76	»
6.	Di Pilla dott. Giovannangelo	» 80,55	»
7.	Schiavina dott. Renato	» 80,04	»
8.	Vucusa dott. Riccardo	» 79,46	»
9.	Bonasia dott. Michele	» 78,54	»
10.	Quadri dott. Luigi	» 77,85	»
11.	Castiglioni Michele	» 77,18	»
12.	Di Simine dott. Eugenio	» 76,73	»
13.	Piccaia dott. Matteo	» 76,36	»
14.	Bitetti dott. Giuseppe	» 76,29	»
15.	Di Santo dott. Angelo	» 76 —	»
16.	Silvano dott. Guido	» 75,10	»
17.	Innocenti Pratesi dott. Egidio	» 74,85	»
18.	Eydoux dott. Ermanno	» 74,33	»
19.	Sala Tenna G. Battista	» 74,02	»
20.	Greco dott. Lorenzo	» 73,57	»
21.	Costanzo dott. Giuseppe	» 72,45	»
22.	Cantanna dott. Pietro	» 72,29	»
23.	Schinco dott. Emilio	» 72,14	»
24.	Sardella dott. Pasquale	» 71,73	»
25.	Iacona dott. Giovanni	» 70,91	»
26.	Spezia Roberto	» 68,50	»

27. Panebianco dott. Gaetano . . . punti 68 — su 132
28. Rabacchino dott. Ferdinando . . » 67,11 »
29. Camassa Gino . . . . . . » 66,02 »
30. Tarabini dott. Lodovico . . . » 63,45 »
31. Salvo Antonino . . . . . » 62 — »
32. Lo Sasso Copeti dott. Luigi . . » 58,69 »
33. Cucchieri dott. Walter . . . » 57,93 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: Bisori

(836)

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per titoli a trentadue posti di uscieri di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 24 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 16-31 dicembre 1960 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1960, registro n. 25 Interno, foglio n. 177, che approva la graduatoria generale di merito nonchè quella dei vincitori e degli idonei nel concorso per titoli a trentadue posti di uscieri di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1959.

(837)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esami a quattordici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 22 maggio 1960, n. 520, concernente la istituzione del ruolo dei segretari dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

La metà dei posti messi a concorso è riservata agli impiegati della carriera esecutiva e del ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato in possesso di diploma di un istituto secondario di secondo grado o anche, se aventi qualifica non inferiore ad archivista, del diploma di un istituto secondario di primo grado.

Nell'assegnazione dei posti sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 9, capoverso 2°, della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di buona condotta;

d) abbia l'idoneità fisica all'impiego;

e) non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

f) sia munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

g) abbia compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Possono altresì partecipare ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, anche se non in possesso dell'indicato titolo di studio, gli appartenenti alle carriere esecutive, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

4) ad anni 45:

a) per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso a prescindere dal limite massimo di età prescritto e semprechè siano in possesso degli altri requisiti richiesti:

a) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati reimpiegati, contemporaneamente, come civili;

b) gli impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda, nella quale deve essere dichiarato:

a) le precise generalità con l'esatta indicazione della propria residenza;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e dell'Istituto scolastico presso il quale venne conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Gli impiegati dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono le quali debbono unirvi copia in bollo dello stato matricolare dell'aspirante. E' sufficiente in calce alla domanda il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda deve essere allegata una fotografia recente dell'aspirante con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande insufficientemente bollate e di quelle mancanti dell'autenticazione o del visto della firma dell'aspirante.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente dell'ammissione al concorso degli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 5.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro il termine di dieci giorni dall'espletamento della prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000, del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6, dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M., del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello dello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole e collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a quello Stato o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana o dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati, e invalidi indicate nella precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli di zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi nel grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero coloro che siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazioni rilasciate su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta legale, rilasciato dalla competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di cui alla precedente lettera *r*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nello art. 2, n. 4, lettera *a*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio e non reimpiegati dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100 della autorità militare competente.

Art. 6.

La graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia autentica di esso, su carta da bollo da L. 200. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale od in copia autentica, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal competente ufficiale dello stato civile;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal medico provinciale o da un medico militare o dallo ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati a visita di controllo; coloro che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita, sono esclusi dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200 per gli ufficiali;

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200 per i sottufficiali o militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente;

per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima).

Per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione, su carta semplice, da rilasciarsi a firma del candidato concernente i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. A tale dichiarazione,

la cui presentazione è, comunque, obbligatoria, anche se negativa, dovranno essere allegati i documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi.

I candidati che siano stati impiegati civili di ruolo dello Stato anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dello Stato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato medico;
4) certificato generale del casellario giudiziario.

Art. 8.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato;

2) nozioni di procedura civile e penale e di ordinamento giudiziario.

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre: nozioni di diritto privato; nozioni di legislazione fiscale; in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria; nozioni di statistica; nozioni di bibliografia generale ed ordinamento delle biblioteche, nozioni di ragioneria.

Gli esami avranno luogo a Roma nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte in due distinti giorni saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Tanto per le prove scritte che per quella orale, verranno osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

La Commissione dispone di 10 punti per ciascuna delle prove.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente; da due vice avvocati dello Stato; da un procuratore capo dello Stato e da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto procuratore dello Stato da nominarsi insieme alla Commissione nel modo di cui sopra.

La Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

L'avvocato generale dello Stato, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari a 1/12 dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè l'indennità integrativa speciale lorda mensile stabilita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della Commissione permanente per il personale prevista dallo art. 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 13.

I primi graduati sono nominati vice segretari. Ove questi non assumano effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 29 dicembre 1960

L'avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1961,
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 113

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla

Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .), il . . . . e residente in . . . . . . (provincia . . . . . .), via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattordici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . di non aver riportato condanne penali, di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . in data . . . .; e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . . addì . . . . 196 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(838)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1960.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2589 del 30 dicembre 1960, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici di Macerata e quelle dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Martissa dott. Armando, viceprefeto vicario.

Componenti:

Borromei dott. Alessandro, medico provinciale;

Baroni prof. dott. Benigno, chirurgo primario dell'ospedale civile di Macerata;

Testolin prof. dott. Mario, medico primario dell'ospedale civile di Camerino;

Cola dott. Luigi Alberto, medico condotto.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Guido Pojaghi, direttore di sezione presso la prefettura di Macerata.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura.

Macerata, addì 1° febbraio 1961

Il medico provinciale: BORROMEI

(839)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 255 del 10 marzo 1960, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici di Macerata e quelle dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Martissa dott. Armando, viceprefetto.

Componenti:

Borromei dott. Alessandro, medico provinciale;

Giorgetti prof. dott. Giorgio, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Tardella dott. Franco, primario chirurgo ed ostetrico dell'ospedale civile di Recanati, specializzato in ostetricia;

Pieroni Gianna, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Guido Pojaghi, direttore di sezione presso la prefettura di Macerata.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura.

Macerata, addì 30 gennaio 1961

Il medico provinciale: BORROMEI

(840)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1960.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2590 del 15 dicembre 1960, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

Ritenuto di dove provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici di Macerata e quelle dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Martissa dott. Armando, viceprefetto.

Componenti:

Borromei dott. Alessandro, medico provinciale;

Giorgetti prof. dott. Giorgio, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Tardella dott. Franco, primario chirurgo ed ostetrico dell'ospedale civile di Recanati, specializzato in ostetricia;

Pieroni Gianna, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Guido Pojaghi, direttore di sezione presso la prefettura di Macerata.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura.

Macerata, addì 2 febbraio 1961

(841) *Il medico provinciale*: BORROMEI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1386 Div. 3a del 14 maggio 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso a undici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1959;

Visto il decreto n. 2954 dell'11 ottobre 1960, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato nelle premesse:

1.	Gioia Emma	punti 61,680
2.	Di Corpo Anna	» 60,211
3.	Di Girolamo Paolo	» 55,514
4.	Fonzi Vandina	» 54,405
5.	Cerasoli Concetta	» 53,698
6.	Scardone Filomena	» 51,700
7.	Troiani Assunta	» 50,986
8.	Capulli Angela	» 50,800
9.	Antonelli Iole	» 50,623
10.	Iafrate Luigia	» 50,369
11.	Tomei Uliana, nata il 26 gennaio 1937	» 50,000
12.	Iacobucci Maria, nata il 15 giugno 1938	» 50,000
13.	Testa Luciana	» 49,278
14.	Santucci Maria	» 49,064
15.	Sbattella Giuseppina	» 49,035
16.	Buldrini Candida	» 48,939
17.	Piccioni Rosina	» 48,795
18.	Incorvati Caterina	» 48,451
19.	Piersimoni Maria Luisa	» 48,110
20.	Sampietro Paola	» 47,692
21.	Saltarelli Ester	» 47,669
22.	Allegrini Ebe	» 47,441
23.	Di Girolamo Caterina	» 47,100
24.	D'Ovidio Sestina	» 47,073
25.	De Matteo Elvira	» 47,005
26.	Felici Fernanda	» 46,141
27.	Guazzaroni Giliana	» 45,632
28.	Trecchio Adalgisa	» 45,610
29.	Rosa Irma	» 45,609
30.	Milani Perside	» 44,475
31.	Michelli Antonia	» 45,466
32.	Garufo Lina	» 45,433
33.	De Paolis Silvia	» 45,400
34.	Castellani Rosanna	» 45,369
35.	Valletta Domenica	» 45,346
36.	Partenzi Mariangela	» 45,123
37.	Tattarelli Graziella	» 45,099
38.	Bucci Amalia	» 45,000
39.	Bucci Maria Domenica	» 44,798
40.	Valeri Assunta	» 44,628
41.	Sconci Lidia	» 44,400
42.	Marchesani Mimma	» 44,369
43.	D'Orazio Aeralda	» 44,282
44.	Odorisio Maria	» 44,003
45.	Giulianelli Lidia	» 44,000
46.	Franchi Virginia	» 43,200
47.	Cardinale Eside	» 42,964
48.	Volpe Provvidenza	» 42,688
49.	Petrocco Triestina	» 42,682
50.	Crescenzi Sandrina	» 42,433
51.	Pasquantonio Anna	» 42,137
52.	Castellano Maria Concetta, nata il 21 settembre 1929	» 42,000
53.	Ferrante Antonina, nata il 2 gennaio 1937	» 42,000
54.	Zattoni Luisa	» 41,964
55.	Areta Cleopatra	» 41,782
56.	Cervellini Rosa	» 41,581
57.	Sagratella Maria Pia	» 41,526
58.	Amore Pietrina	» 41,466
59.	Bartolomucci Anna Maria	» 41,328
60.	Di Sano Norma	» 41,200
61.	Salvati Antonina	» 41,187
62.	Rosa Antonina	» 41,097
63.	Aloisi Maria Pia	» 40,466
64.	Vittone Francesca	» 40,400
65.	Micaroni Maria	» 40,350
66.	De Luca Gina	» 40,331
67.	Perrotti Rachele	punti 40,220
68.	Luciani Adele (coniugata)	» 40,000
69.	D'Algelantonio Rena	» 40,000
70.	Lattanzio Luciana	» 39,216
71.	Di Laura Teodora	» 39,191
72.	Menicucci Elsa, nata il 2 settembre 1937	» 39,000
73.	Aloisi Ifigenia, nata il 26 gennaio 1938	» 39,000
74.	Cuoghi Irma	» 38,800
75.	Gasbarri Olga	» 38,025
76.	Romito Lina	» 38,010
77.	Belcastro Giulia	» 38,000
78.	Bellucci Maria	» 37,850
79.	Cerasoli Bruna	» 37,564
80.	Curti Palma	» 37,464
81.	Pacifico Concetta	» 37,380
82.	Minelli Giuliana, coniugata	» 37,000
83.	Montebelli Carla	» 37,000
84.	Boari Anna Elena	» 36,923
85.	Maccagnani Valeria	» 36,835
86.	Andreotti Arriga	» 36,431
87.	Capulli Augusta	» 36,400
88.	Cartechini Rita, nata il 10 giugno 1936	» 36,000
89.	Carosa Anna, nata il 4 febbraio 1937	» 36,000
90.	Lolli Rosina	» 35,400
91.	Di Pietro Mirella	» 35,123
92.	Bianchi Dora, nata il 29 gennaio 1937	» 35,000
93.	Paolone Carmela, nata l'8 marzo 1939	» 35,000

Non idonee: Nardi Ebe, Bonanni Liliana, Mattucci Elda e Pace Elisabetta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, affisso per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quelli dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 20 gennaio 1961

Il medico provinciale: MOROSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 183 di pari data al presente, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a undici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1959 bandito con decreto n. 1386 del 14 maggio 1960;

Visto l'ordine con il quale le concorrenti hanno chiesto le sedi poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sotto indicate, quali vincitrici del concorso indicato nelle premesse, sono assegnate le seguenti sedi:

1) Gioia Emma: Bugnara;
2) Di Corpo Anna: Corfinio;
3) Di Girolamo Paola, Balsorano;
4) Fonzi Vandina: Capistrello (2ª condotta);
5) Cerasoli Concetta: Barisciano;
6) Scardone Filomena: Castel di Ieri;
7) Troiani Assunta: Civita d'Antino;
8) Capulli Angela: Opi;
9) Antonelli Iole: Castelvecchio Calvisio;
10) Iafrate Luigia: Scontrone;
11) Iacobucci Maria: Morino (frazione Rendinara).

All'ostetrica Tomei Uliana, che occupa l'undicesimo posto della graduatoria generale, non viene assegnata l'ultima condotta disponibile di Morino frazione Rendinara, in quanto detta sede non risulta indicata nella domanda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed in quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 20 gennaio 1961

Il medico provinciale: MOROSI

(779)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1957.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Palermo n. 2475 del 1° giugno 1958, con il quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nonchè la graduatoria dei concorrenti dalla stessa formulata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Greco Carmelo	punti	50,90
2. Masseria Innocenzo	»	49,37
3. Virga Sante	»	47,52
4. Demma Ignazio	»	47,24
5. Salvi Mario	»	46,86
6. Ferruggia Antonino	»	44,78
7. Farruggia Gaetano	»	44,60
8. Zoccali Antonino	»	41,50
9. Valenti Giuseppe	»	41,03
10. Trentacoste Nicolò	»	41,00
11. Pettinato Silvestre	»	39,77
12. Vilardi Francesco	»	38,77
13. Mazzeo Francesco	»	38,63
14. Maggio Salvatore	»	37,77

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 23 gennaio 1961

Il veterinario provinciale: CARRA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Palermo n. 2475 del 1° giugno 1958, con il quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 505 del 23 gennaio 1961, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

1) Greco Carmelo: Roccapalumba;
2) Masseria Innocenzo: Roccamena;
3) Virga Sante: San Mauro Castelverde.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 23 gennaio 1961

Il veterinario provinciale: CARRA

(708)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2012 in data 2 giugno 1960, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Massa Carrara alla data del 30 novembre 1959;

Considerato che il direttore di sezione dott. Antonio Camboni, segretario di detta Commissione, è stato trasferito ad altra sede, per cui occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Vista la nota prefettizia n. 696/3 San. in data 16 gennaio 1961, con la quale, in sostituzione di detto funzionario, viene designato il consigliere di 1ª classe dott. Giovanni Bianco;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Bianco, consigliere di 1ª classe della Amministrazione civile dell'interno, viene nominato segretario della Commissione indicata in narrativa in sostituzione del dott. Antonio Camboni, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della locale Prefettura e di questo Ufficio.

Massa, addì 24 gennaio 1961

Il medico provinciale: GALLO

(776)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.